

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### **Circolare ministeriale n. 39 del 24 gennaio 1985 (prot. N. 37654)- Legge 30/12/1971, n. 1204 - Tutela lavoratrici madri**

Questo Ministero ha acquisito il parere del Consiglio di Stato (Parere n. 1393 del 17/10/1984, che, ad ogni buon fine, si allega in copia) in ordine al problema se, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 26/11/1981, n. 677, convertito in Legge 26/1/1982, n. 11, debba intendersi ancora applicabile al personale docente e non docente non di ruolo della scuola l'art. 17, primo e secondo comma, della Legge 30/12/1971, n. 1204, il quale prevede al primo comma, che l'indennità di cui al precedente art. 15, primo comma, sia corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che si verificano durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità e, al secondo comma, che le lavoratrici gestanti, le quali all'inizio di tale periodo di interdizione dal lavoro si trovino disoccupate, siano ugualmente ammesse al godimento della stessa indennità di maternità, purché non siano trascorsi più di sessanta giorni dalla anzidetta risoluzione del rapporto di lavoro.

Com'è noto, l'art. 7 ultimo comma, del sopracitato D.L. 26/11/1981, n. 677, ha stabilito che la nomina che sopraggiunga al personale non di ruolo nei periodi durante i quali è fatto obbligo, per Legge, di astenersi dalla prestazione del servizio, produce solo i suoi effetti giuridici, ma non dà titolo ad alcun trattamento economico.

Non sussistono dubbi, pertanto, che, alla stregua di tale norma, il personale docente e non docente non di ruolo, che consegua ed accetti la nomina in costanza di un periodo di astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio, ha diritto alla valutazione ai fini giuridici, quale effettivo servizio, del predetto periodo di astensione obbligatoria entro i limiti di durata della supplenza temporanea o annuale conferitagli ma non ha alcun titolo a percepire l'indennità di maternità prevista dal primo comma dell'art. 15 della Legge n. 1204/71 né per la durata della nomina né, tanto meno, nei casi contemplati dal successivo art. 17 della medesima Legge n. 1204 per i periodi di interdizione dal lavoro successivi alla scadenza della nomina stessa.

Le perplessità interpretative, che hanno determinato l'esigenza di acquisire il sopra menzionato parere del Consiglio di Stato, concernevano, invece, la specifica questione se il più volte detto art. 7, ultimo comma, produca effetti impeditivi della corresponsione dell'indennità di maternità ex art. 17, primo e secondo comma, della Legge n. 1204/71 anche sui rapporti d'impiego il cui procedimento formativo si è già perfezionato con l'assunzione del servizio da parte delle lavoratrici interessate.

Il predetto Organo consultivo, a conferma, peraltro, di precedenti avvisi espressi al riguardo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché dall'Ufficio per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha affermato che la disposizione contenuta nell'art. 7 in questione, il cui ambito di operatività è dal legislatore espressamente e testualmente delimitato alla fattispecie della "nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di Legge non possa assumere servizio...", non è suscettibile, proprio per tale suo carattere limitativo, di interpretazione estensiva, così da ricomprendervi anche i casi, non espressamente considerati, in cui le dipendenti supplenti temporanee o annuali siano entrate nel periodo di astensione obbligatoria per maternità successivamente all'avvenuta assunzione del servizio.

Pertanto, con riferimento a tali ultime ipotesi, il più volte detto art. 17, primo e secondo comma, della Legge n. 1204/71 deve ritenersi tuttora applicabile, pur in presenza dell'art. 7 ultimo comma, del menzionato D.L. n. 677 del 1981, convertito in Legge n. 11/82, il cui contenuto dispositivo, peraltro, è stato sostanzialmente introdotto a decorrere dal 30/5/1981, data di entrata in vigore del primo Decreto Legge sul contenimento della spesa pubblica (D.L. n. 246 del 28/5/1981).

Nel pervenire a tale conclusione, peraltro, non si può non considerare che l'art. 5 del D.L. n. 463 del 12/9/1983, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, convertito con modificazioni nella Legge 11/11/1983, n. 638, non contiene alcuna

disposizione ripetitiva dell'art. 10 del decaduto D.L. 10/1/1983, n. 3, in base al quale non potevano essere più corrisposte indennità economiche anche di maternità per "periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro": da ciò dovendosi chiaramente evincere che il legislatore ha voluto escludere "l'indennità di maternità" dal novero dei trattamenti economici da non corrispondere, ai sensi dell'art. 5 menzionato, oltre la durata dell'attività lavorativa.

Quanto sopra premesso, e tenuto conto degli avvisi espressi dal Ministero del Lavoro e dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve provvedere senz'altro alla corresponsione della indennità di maternità di cui al primo comma dell'art. 15 della Legge n. 1204/71 **anche nelle ipotesi previste dal successivo art. 17, primo e secondo comma, vale a dire, per l'intero periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, anche oltre i limiti di durata della nomina di supplenza temporanea o annuale, ovvero qualora tra la fine della nomina e l'inizio dell'anzidetto periodo di interdizione dal lavoro non siano trascorsi più di sessanta giorni** a condizione, tuttavia, che le dipendenti interessate abbiano perfezionato il rapporto di impiego pregresso con l'effettiva assunzione del servizio e solo successivamente siano state collocate in congedo obbligatorio per gravidanza.

Si richiama, tuttavia, l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che le richieste di liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 15 primo comma della Legge n.1204/71 da parte di dipendenti che, anteriormente alla emanazione della presente circolare, si siano trovate nelle condizioni indicate dal successivo art. 17, primo e secondo comma, possono essere accolte esclusivamente nei limiti della prescrizione quinquennale prevista per gli assegni spettanti ai dipendenti statali.

A tal fine il computo deve effettuarsi fissando come termine iniziale la data di maturazione del diritto o quella degli eventuali atti interruttivi della anzidetta prescrizione

Ovviamente, devono considerarsi comunque imm modificabili le situazioni giuridiche non più pendenti, vale a dire consolidate per effetto di decisioni, emesse in sede giurisdizionale o amministrativa, ormai inoppugnabili ovvero per effetto di specifici provvedimenti tempestivamente impugnati nei modi di Legge.

Il Ministro  
FALCUCCI